

Sent. n. 15/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 11/12/2023 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Gianna Fiore su delega dell'avv. Filippo Man-
giapane per l'Inps, non intervenuto il difensore del
ricorrente;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78407 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, nato il
omissis a omissis, codice fiscale
omissis, residente a omissis
in Via omissis, Appuntato Scelto
dell'Arma dei Carabinieri in congedo, rappresentato

e difeso dall'Avvocato Claudio PARISI (CF PRSCLD75L03G7931) in virtù di procura anche speciale resa su foglio separato che si allega al presente atto per farne parte integrante, con lui elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Napoli alla Via Foria nr 130 (con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo PEC claudioparis@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al fax 08119570269);

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente già Ap-puntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione diretta di anzianità gestione CTPS iscr. n. omissis, con il sistema misto a decorrere dal 21 settembre 2019, chiede il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente conformemente a quanto disposto dalle SS.RR con atto LT0942022000013 ed applicazione dell'aliquota del 2,44% e gli arretrati sono stati corrisposti con la rata di giugno 2022.

Pertanto, a tutto voler concedere, si è determinata la carenza di interesse a ricorrere ovvero la cessazione della materia del contendere.

3. Parte attrice con successiva memoria ha rappresentato che nelle more del giudizio è avvenuta la riliquidazione della pensione, ai sensi dell'art 54 dPR 1092/73, con aliquota annua del 2,44%. Ha chiesto tuttavia che l'istituto sia condannato al pagamento delle competenze di lite, in virtù del ritardo nel pagamento in favore del ricorrente, avvenuto solo a luglio 2022.

5. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la

prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquida, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. In ordine alle spese, non può trovare accoglimento, nel caso di specie, la domanda di condanna dell'Inps secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, benché il provvedimento satisfattivo della pretesa del ricorrente sia intervenuto in corso di giudizio e comunque successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha affermato anche di recente (Cass. civ. Sez.VI, Ord. 21 gennaio 2021, n. 1098) che la pretesa alla liquidazione delle spese processuali, che si fonda sul principio della c.d. soccombenza virtuale, va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, nel caso di specie, la tesi dell'Inps contraria all'applicazione tout court dell'art. 54 del DPR 1092/73 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio è stata

accolta per un lungo arco temporale da una parte non
irrilevante della giurisprudenza contabile, il cui
indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto al-
la luce dei principii di diritto affermati, in sede
di risoluzione di questioni di massima, dalle SS.RR.
di questa Corte con le recentissime sentenze
nn.1/2021/QM e 12/2021/QM.

Di conseguenza, le spese di lite vanno compensate
tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in
epigrafe per cessata materia del contendere. Spese
di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-
petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
11 dicembre 2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

in Segreteria il 16.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA